

D.L. 26 giugno 1981, n. 334 ⁽¹⁾.

Abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1981, n. 177 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 1981, n. 457 (Gazz. Uff. 11 agosto 1981, n. 219).

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che alla data del 21 giugno 1981 cessa i suoi effetti il D.L. 19 giugno 1979, n. 210, convertito nella L. 8 agosto 1979, n. 356, con la quale, sulla base dell'andamento epidemiologico del vaiolo, era stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa per due anni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla abrogazione dell'obbligo sopracitato per la totale scomparsa del vaiolo e per le possibili reazioni anche letali derivanti dalla vaccinazione antivaiolosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione;

Emana il seguente decreto:

1. L'art. 266 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽³⁾, concernente l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa, è abrogato.

(3) Riportato alla voce Sanità pubblica.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, può disporre con proprio decreto l'obbligo della vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano, ovvero nei confronti di persone particolarmente esposte, in ragione della loro attività, a rischi di contagio.

3. Il Ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 7 della [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#) ⁽³⁾, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.

Allo scopo, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.

Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della [L. 7 giugno 1977, n. 323](#), il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità ⁽⁴⁾.

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#) ⁽³⁾. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento ⁽⁴⁾.

(3) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(4) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 6 agosto 1981, n. 457](#).

(3) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(4) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 6 agosto 1981, n. 457](#).

4. Le spese derivanti dall'applicazione del Precedente art. 3 fanno carico al cap. 2031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
